Tribunale Ordinario di Lecce

Prima Sezione

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Il giorno 17/11/2026, innanzi al Giudice dott. Daniele Gallucci, viene chiamata la causa R.G. n. 4620 dell'anno 2026

Si dà atto che sono presenti

l'avv. D'AGATA FRANCESCO per [redacted]

l'Avvocata dello Stato ANGELA CAPRIOLI per MOTORIZZAZIONE CIVILE DI LECCE.

I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Alle ore 10.02 si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Alle ore 15.35 il giudice rientra in aula e decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-*sexies* c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi dall'aula.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI LECCE

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, all'udienza del 17/11/2026 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4620 dell'anno 2026 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

[redacted], con il patrocinio dell'avv. D'AGATA FRANCESCO, con elezione di domicilio presso il difesore, pec: francescodagata@pec.cassazione.net;

parte appellante

CONTRO

MOTORIZZAZIONE CIVILE DI LECCE (C.F. 80015570759), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI LECCE, con elezione di domicilio al seguente indirizzo pec: ads.le@mailcert.avvocaturastato.it;

parte appellata

OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

[redacted] proponeva opposizione avverso il provvedimento prot. n. 0160433 del 18 giugno 2025, notificatogli il 25 giugno 2025, con il quale l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Lecce aveva disposto la revisione della sua patente di guida di categoria B, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, del codice della strada, per l'esaurimento del punteggio, prescrivendogli di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica entro trenta giorni dalla notificazione, con avvertimento della sospensione a tempo indeterminato del titolo in caso di inottemperanza.

A fondamento dell'opposizione deduceva, in primo luogo, l'insussistenza dei presupposti della revisione, assumendo che la decurtazione dei punti fosse erronea o, comunque, mai pervenuta alla sua conoscenza legale, non avendo egli ricevuto la notificazione dei verbali relativi alle infrazioni che avrebbero determinato l'azzeramento del saldo. Contestava la commissione delle violazioni e sosteneva che spettasse all'Amministrazione dimostrare la ritualità delle progressive decurtazioni, mediante produzione dei singoli verbali e delle eventuali comunicazioni dei dati del conducente, non essendo sufficiente il solo richiamo alle risultanze dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Distingueva tale contestazione da quella concernente la mera omessa comunicazione delle variazioni di punteggio e lamentava di essere stato

privato della possibilità di difendersi e di recuperare i punti prima del loro esaurimento.

Con il secondo motivo denunciava l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e la conseguente lesione delle garanzie partecipative e difensive. Con il terzo motivo deduceva la nullità del provvedimento per carenza di potere del sottoscrittore, indicato come funzionario non dirigente, senza riferimento a una delega che ne legittimasse la firma.

L'opponente concludeva per la declaratoria di inesistenza, nullità, invalidità o inefficacia del provvedimento impugnato e degli atti presupposti, successivi e consequenziali, con revoca delle ingiunzioni e delle sanzioni e immediata restituzione della patente, nonché per la condanna della parte resistente alle spese di lite. Chiedeva altresì, in via cautelare, la sospensione urgente del provvedimento, anche senza previa instaurazione del contraddittorio, l'inibizione della preannunciata sospensione della patente e, ove già ritirata, la sua restituzione.

Si costituivano in giudizio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Motorizzazione civile di Lecce, contestando la fondatezza delle pretese e insistendo per il rigetto delle domande.

Con sentenza n. 1777/2026, pronunciata e pubblicata il 25 marzo 2026, il Giudice di pace di Lecce rigettava l'opposizione e confermava il provvedimento di revisione. Il primo giudice qualificava l'ordine di sottoposizione a nuovo esame di idoneità tecnica come atto dovuto e vincolato alla perdita totale dei punti, non implicante valutazioni discrezionali di opportunità, richiamando Cass., Sez. un., n. 15573/2015. Riteneva inoltre

irrilevante l'omessa comunicazione delle variazioni di punteggio, trattandosi di adempimento meramente informativo, sul rilievo che il conducente potesse conoscere la decurtazione attraverso i verbali di accertamento e controllare in ogni momento il proprio saldo, secondo il principio richiamato da Cass. n. 28298/2020. Dichiarava assorbiti gli ulteriori rilievi. Non adottava statuizioni sulle spese, motivando tale decisione con il riferimento alla difesa dell'Amministrazione a mezzo di funzionari non esercenti la professione forense.

Avverso tale decisione [redacted] proponeva ricorso in appello, dando atto della mancata notificazione della sentenza e articolando cinque motivi di gravame.

Con il **primo motivo** deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., lamentando che il Giudice di pace si fosse limitato a richiamare un principio astratto, senza verificarne l'applicabilità alla concreta fattispecie, senza esaminare la documentazione e le contestazioni sulla notificazione dei verbali e senza spiegare l'assorbimento delle ulteriori questioni. Chiedeva, sul punto, la riforma con rinvio al primo giudice o, comunque, una nuova pronuncia di merito sulle questioni dedotte.

Con il **secondo motivo** censurava la ritenuta sussistenza dei presupposti della revisione e la distribuzione dell'onere probatorio, sostenendo che l'Amministrazione non avesse prodotto i verbali, le relative notificazioni, la documentazione delle progressive decurtazioni e il saldo aggiornato all'adozione dell'atto. Ribadiva che la giurisprudenza sull'irrilevanza della comunicazione delle variazioni di punteggio presupponesse la regolare

conoscenza legale dei verbali, da lui specificamente negata, e non potesse supplire alla mancata prova della loro notificazione. Denunciava pertanto la lesione del diritto di difesa e, in subordine, del contraddittorio sulle singole decurtazioni.

Con il **terzo motivo** riproponeva la censura di violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, sostenendo che la natura vincolata del provvedimento non escludesse la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. Allegava che la partecipazione gli avrebbe consentito di conoscere e contestare i verbali, chiedere la sospensione del procedimento e attivarsi per il recupero dei punti, e che l'Amministrazione non avesse dimostrato l'irrilevanza dell'omissione ai sensi dell'art. 21-octies della medesima legge.

Con il **quarto motivo** insisteva nella nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione, poiché sottoscritto da un funzionario non dirigente senza indicazione della fonte del potere di firma e senza produzione di una delega, richiamando anche gli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 e l'art. 21-septies della legge n. 241/1990.

Con il **quinto motivo** denunciava l'omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulle censure relative all'avvio del procedimento e al potere del sottoscrittore, a suo avviso indebitamente dichiarate assorbite benché suscettibili di determinare autonomamente l'invalidità dell'atto.

L'appellante rinnovava altresì la richiesta cautelare, domandando, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e la conseguente immediata restituzione della patente. A tal fine ribadiva le esigenze lavorative connesse alla propria impresa, operante in zona rurale che assumeva non servita dai mezzi pubblici, e quelle familiari legate alla presenza

di tre figli minori. Nel merito concludeva per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, per la declaratoria di illegittimità o nullità e il conseguente annullamento del provvedimento di revisione, con restituzione del titolo di guida; chiedeva inoltre la condanna dell'Amministrazione alle spese di entrambi i gradi, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché l'acquisizione del proprio fascicolo di primo grado.

Nel giudizio di appello si costituiva l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Lecce, richiamando integralmente le difese del primo grado. Contestava la pertinenza e l'ammissibilità della documentazione avversaria ed eccepiva l'inammissibilità del gravame, sostenendo che le censure costituissero, in parte, mera riproposizione delle precedenti deduzioni e, per altra parte, domande ed eccezioni nuove.

L'Amministrazione concludeva per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese e ai compensi del grado, oltre accessori di legge, opponendosi alla loro compensazione.

Il primo motivo di appello è infondato nella parte in cui deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. Tale vizio, rilevante ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, risolvendosi in argomentazioni obiettivamente inidonee a consentire la ricostruzione del ragionamento seguito dal giudice, senza che possa rimettersi all'interprete il compito di integrarlo mediante ipotetiche congetture (Cass., Sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232). Non è questa l'ipotesi in esame: il Giudice di pace

ha individuato nell'azzeramento del punteggio il presupposto della revisione della patente, qualificando quest'ultima come atto dovuto e vincolato, e ha escluso che l'omessa comunicazione delle variazioni di punteggio ne compromettesse la validità, in ragione del carattere meramente informativo di tale adempimento e della possibilità per il conducente di conoscere le decurtazioni attraverso i verbali e di verificare il proprio saldo. Risulta, dunque, riconoscibile il percorso logico-giuridico posto a fondamento del rigetto, la cui intelligibilità va distinta dalla correttezza della soluzione adottata e dall'esaustività dell'esame delle questioni devolute. Le ulteriori doglianze articolate nel medesimo motivo, concernenti la mancata verifica della notificazione dei verbali e dei presupposti delle decurtazioni, l'omessa valutazione della documentazione e l'ingiustificato assorbimento delle altre censure, attengono, invece, a dedotti errori di merito e a prospettate ipotesi di omessa pronuncia, non confondibili con il vizio di motivazione apparente. Poiché tali questioni sono riprodotte anche negli altri motivi di gravame, il loro esame resta riservato alla successiva trattazione di questi ultimi.

Il secondo motivo di appello è fondato.

L'appellante ha impugnato il provvedimento con il quale l'amministrazione ha disposto la revisione della patente ex art. 126-bis, co. 6, del C.d.S., lamentando l'omessa comunicazione dei presupposti verbali di infrazione, relativi, a suo dire, a violazioni mai commesse.

Nell'esame del motivo d'appello, occorre partire dalla disciplina di riferimento e, in particolare, dall'art. 126-bis, che delinea la disciplina generale del c.d. sistema della patente a punti e delle conseguenze connesse alla loro decurtazione.

Per quanto d'interesse, l'art. 126-bis, co. 2, prevede che "*L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei* medesimi". A tale previsione si affianca il successivo comma 6, a mente del quale: "*Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo* 128". In tale ipotesi, l'ufficio "*del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida*" e, nel caso in cui l'interessato non si sottoponga ai relativi accertamenti, la patente di guida viene sospesa a tempo indeterminato.

Tanto premesso, per inquadrare correttamente la questione sollevata dall'appellante, è necessario preliminarmente distinguere tra l'omessa comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio da parte dell'Anagrafe Nazionale, pacificamente ritenuta irrilevante dalla giurisprudenza per la validità del provvedimento di revisione, e l'omessa notifica dei verbali di contestazione delle singole violazioni stradali. Con specifico riferimento a quest'ultima ipotesi, si registrano pronunce che ritengono infondata o inammissibile la doglianza nei confronti del Ministero dei Trasporti, cui si contrappongono pronunce di segno opposto.

Appartengono al primo filone la pronuncia resa dal Tribunale di Roma, Sez. II, Sentenza n. 15628 del 24 luglio 2019, secondo il quale, in punto di legittimazione passiva, la censura relativa all'omessa notifica dei verbali di

infrazione non può essere rivolta contro il Ministero dei Trasporti, ma va fatta valere esclusivamente nei confronti dell'ente accertatore. E così anche la pronuncia resa dal Tribunale di Verona, Sez. III, Sentenza n. 1140 del 27 maggio 2026, che ha dichiarato inammissibile il motivo di appello sollevato sul punto, rilevando che il ricorrente avrebbe dovuto far valere tempestivamente il vizio con la proposizione di un'opposizione recuperatoria. E, ancora, la decisione assunta dal Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 46 del 5 febbraio 2025, in cui è affermato che il giudice ordinario non può sindacare o disapplicare *incidenter tantum* atti presupposti non tempestivamente opposti nei termini di decadenza di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011.

Si iscrivono invece nella seconda categoria le pronunce del Tribunale di Macerata, sentenza n. 221 del 1° marzo 2024, del Tribunale di Viterbo, Sez. Civ., sentenza n. 199 del 19 marzo 2025 e del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III, Sentenza n. 8071 del 16 giugno 2022. Secondo l'orientamento che emerge da queste sentenze, la regolare notifica del verbale di infrazione assurge a presupposto costitutivo del successivo procedimento sanzionatorio che culmina nell'adozione del provvedimento di revisione.

L'indirizzo fa sostanzialmente leva sui seguenti argomenti:

- il tenore letterale dell'art. 126-bis, co. 2, C.d.S., dal quale si evince che le comunicazioni all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida delle violazioni che comportano la riduzione dei punti, sulla cui base viene disposta la successiva revisione della patente, sono quelle relative a contestazioni da ritenere definite; il citato articolo prevede, infatti, che l'agente accertatore comunica, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, la violazione che ha comportato la decurtazione del

punteggio entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, dovendo la contestazione intendersi definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi; tali circostanze presuppongono tutte l'avvenuta notifica del verbale di infrazione cui si correla la diminuzione dei punti;

- la coerenza di tale ricostruzione con la giurisprudenza di legittimità che esclude la necessità della comunicazione delle variazioni di punteggio, sul presupposto che l'interessato conosca già, attraverso il verbale di accertamento, la violazione contestata e la misura della decurtazione; secondo la lettura proposta dal Tribunale di Macerata e condivisa dal Tribunale di Viterbo, l'irrilevanza dell'adempimento meramente informativo non si estende, dunque, alla notificazione del verbale, che costituisce l'antecedente logico e giuridico della revisione e consente all'interessato di conoscere la sanzione accessoria applicata;
- la funzione non soltanto sanzionatoria, ma anche specialpreventiva del sistema della patente a punti, evidenziata dal Tribunale di Viterbo, in quanto la decurtazione è diretta a sollecitare una condotta maggiormente rispettosa delle regole della circolazione, onde evitare ulteriori violazioni e conseguenze più gravose;
- la distinzione tra il carattere vincolato del provvedimento di revisione e la necessità dell'effettiva sussistenza dei suoi presupposti: l'assenza di discrezionalità dell'Amministrazione non fa venir meno la valenza

costitutiva dei verbali di infrazione regolarmente notificati, né sottrae alla verifica giudiziale, a fronte di una specifica contestazione, i fatti che giustificano l'adozione dell'atto;

- l'applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, in forza dei quali spetta all'Amministrazione, quale attrice in senso sostanziale, dimostrare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e, dunque, ove specificamente contestata, la regolare notificazione dei verbali presupposti;
- il fatto che la possibilità di consultare il saldo dei punti non valga a sostituire la conoscenza legale dei verbali: in quanto le modalità di consultazione consentono di conoscere il punteggio disponibile e gli estremi del verbale cui si riferisce la decurtazione, ma non di verificarne il contenuto e l'effettiva notificazione;
- l'impossibilità di trasferire sull'interessato l'onere di acquisire dagli organi accertatori i verbali e le relative notifiche, trattandosi di documenti necessari a dimostrare i presupposti dell'atto impugnato;
- l'assenza, nell'estratto dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, del valore di atto pubblico fidefaciente quanto all'effettiva e regolare notificazione dei verbali di infrazione: la riproduzione delle risultanze della banca dati documenta le informazioni ivi registrate, ma non costituisce attestazione diretta del compimento delle attività notificatorie da parte degli organi competenti; l'eventuale autenticità dell'estratto e la sua conformità ai dati presenti nel sistema non attribuiscono, dunque, fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., ai fatti presupposti dalle registrazioni, né consentono di desumere dalla

sola annotazione della decurtazione l'avvenuto perfezionamento della notificazione e la definitività dell'accertamento.

Tra le due opzioni ricostruttive, ad avviso di questo giudice, va accordata preferenza al secondo dei due orientamenti richiamati, anche perché non si tratta, come sostiene il Tribunale di Piacenza, di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, ma piuttosto di constatare, in casi come quello in esame (dove viene denunciata la mancata notifica dei verbali di infrazione e viene contesta anche l'esistenza delle violazioni) la mancanza di alcuni presupposti costitutivi del provvedimento amministrativo di revisione. Così come non si tratta di rilevare un difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione rispetto alle contestazioni concernenti l'omessa notifica dei verbali, come si legge in alcuni precedenti di segno opposto, in quanto l'appellante non ha chiesto l'annullamento delle sanzioni irrogate, ma piuttosto l'accertamento dell'illegittimità della revisione della patente per carenza dei relativi presupposti.

A ciò va aggiunto che, nei casi esaminati dai Tribunali di Roma e Verona, la conoscenza dei verbali da parte del trasgressore emergeva comunque, sia pure indirettamente, dalle circostanze considerate nelle rispettive decisioni. Il Tribunale di Roma valorizzava, sia pure ad abundantiam, il pagamento di un verbale e la mancata opposizione alle cartelle esattoriali relative ad altre contravvenzioni, mentre il Tribunale di Verona poneva a fondamento dell'onere di proporre tempestiva opposizione recuperatoria l'avvenuta conoscenza delle violazioni e delle conseguenti decurtazioni. Anche sotto tale profilo, le fattispecie non risultano sovrapponibili a quella in esame, nella quale, a fronte della specifica contestazione dell'esistenza e della notificazione

dei verbali, l'Amministrazione non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare tali circostanze, né elementi dai quali desumere altrimenti la conoscenza degli atti presupposti da parte dell'interessato.

Infine, non è superfluo rilevare come a conclusioni di segno opposto si potrebbe giungere valorizzando i principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 24392/2023, con la quale i giudici di legittimità affermato che il provvedimento di revisione non annovera "*tra le proprie condizioni di validità la notifica al titolare dei verbali di contestazione*", precisando anche che "*gli eventuali vizi afferenti il procedimento amministrativo di sanzionamento delle contravvenzioni al C.d.S.*" non possono essere fatti valere nei confronti del Ministero che ha disposto la revisione. La portata di tali enunciazioni non può essere trascurata, tanto più che la Corte ne trae il rigetto anche della censura concernente l'inottemperanza dell'Amministrazione all'ordine di deposito degli atti relativi alla contestazione. Ciononostante, ad avviso di questo giudice, la peculiarità della fattispecie scrutinata consente di distinguere il precedente dal caso in esame: come risulta dal passo della sentenza impugnata riportato nell'ordinanza, i verbali erano stati notificati, per ammissione dello stesso appellante, alla proprietaria del veicolo, che ne aveva indicato il marito quale conducente; quest'ultimo, inoltre, non aveva contestato la commissione della violazione, né che i verbali fossero divenuti definitivi, limitando le censure all'omessa notificazione dei verbali anche nei propri confronti. Nel presente giudizio, invece, l'appellante ha contestato la stessa esistenza dei verbali presupposti e delle relative notificazioni, senza che l'amministrazione abbia prodotto alcuna documentazione a sostegno. Del resto, la stessa ordinanza, pur escludendo che i vizi degli atti presupposti possano essere

dedotti contro il Ministero, ribadisce che la revisione della patente presuppone appunto la definitività dell'accertamento delle violazioni stradali (cfr. pag. 3 dell'ordinanza).

Gli ulteriori motivi non esaminati devono considerarsi assorbiti dall'accoglimento del motivo in esame.

Quanto alla domanda di restituzione della patente, dalla documentazione prodotta risulta che l'Ufficio della Motorizzazione civile ha disposto la sospensione a tempo indeterminato del titolo per la mancata sottoposizione dell'interessato all'esame di idoneità tecnica prescritto con il provvedimento di revisione impugnato. L'atto di sospensione richiama espressamente tale provvedimento e prescrive la consegna della patente all'organo di polizia stradale incaricato della notificazione. La sospensione si pone, dunque, in rapporto di consequenzialità diretta e necessaria rispetto all'ordine di revisione, della cui mancata esecuzione costituisce l'effetto previsto dall'art. 126-bis, comma 6, C.d.S. L'annullamento dell'atto presupposto comporta, pertanto, la caducazione della sospensione conseguentemente disposta, venendo meno il titolo giuridico dell'obbligo di sottoporsi all'esame e della misura adottata per la sua inosservanza.

La tutela ripristinatoria richiesta dall'appellante va conseguentemente riconosciuta nei limiti degli effetti derivanti dagli atti qui considerati. Poiché la prescrizione di consegnare la patente non equivale, di per sé, all'attestazione dell'avvenuto ritiro materiale del documento, la restituzione va disposta ove la patente sia stata effettivamente ritirata in esecuzione della sospensione conseguente alla revisione annullata e non sia già stata restituita, restando impregiudicati eventuali autonomi titoli ostativi estranei al presente giudizio.

In considerazione dell'esistenza di orientamenti di segno opposto in merito alla questione oggetto di contesta, si reputa opportuno compensare per intero le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione proposta da [redacted] e annulla il provvedimento prot. n. 0160433 del 18 giugno 2025 dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Lecce, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida dell'appellante;
- ordina all'Amministrazione appellata di provvedere alla restituzione della patente a [redacted], ove il documento sia stato effettivamente ritirato in esecuzione del provvedimento di sospensione e non sia già stato restituito, fatti salvi eventuali autonomi titoli ostativi estranei al presente giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Lecce, all'udienza del 17/11/2026.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44